

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 085/CGF– RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2012

COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIORENTINA/JUVENTUS DEL 25.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 55 del 28.9.2012)

Con reclamo ritualmente proposto la F.C. Juventus S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Com. Uff. n. 55 del 28.9.2012) ha irrogato, seguito gara Fiorentina/Juventus del 25.9.2012) l'ammenda di €20.000,00 *“per avere un gruppo di suoi sostenitori, al termine della gara, fatto irruzione in un bar sito all'interno dello stadio, forzando la porta di ingresso, danneggiando gli arredi e asportando alcune confezioni di prodotti esposte per la vendita; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza”*.

Con i motivi scritti la reclamante ha posto in dubbio che gli autori del gesto, peraltro non individuati, possano essere stati suoi sostenitori.

Ha, altresì, invocato l'applicazione della esimente di cui all'art. 14, comma 5, C.G.S. che prevede anche l'esclusione della sanzione qualora vi sia stata la sussistenza di una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13, c. 1, C.G.S..

Ha rilevato, altresì, che la gara era stata disputata in trasferta e che, pertanto, la responsabilità dei controlli all'interno dell'impianto di gara era da attribuirsi, in via esclusiva, alla società ospitante, senza che la società ospitata potesse intervenire in alcun modo per evitare comportamenti violenti dei propri tifosi.

Infine, ha segnalato, producendo documenti ad hoc, che essa reclamante, nel corso degli anni, si era sempre attivata con le FF.OO., collaborando con le stesse per la identificazione, come nel caso di specie, di soggetti autori di atti di violenza.

Invocava, infine, per dimostrare anche la sussistenza dell'art. 13 lettera a) C.G.S., il fatto che essa si era, da tempo, dotata non solo del modello organizzativo ex L.231/2001 e di un codice etico ed in particolare di un modello organizzativo interno denominato *“organigramma gestione e sicurezza”* atto a regolamentare l'opera degli addetti alla sicurezza all'interno dello stadio in occasione delle gare.

Ha, quindi, concluso chiedendo che fosse ritenuta la sussistenza della esimente di cui all'art. 14, c. 5, C.G.S. in relazione all'art. 13, comma 1, lettere a) e b) C.G.S. e di conseguenza l'annullamento della decisione impugnata.

Alla seduta del 9.11.2012, fissata davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – è comparso il

difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Osserva questa Corte, quanto alla identificazione degli autori del gesto, che è prassi costante, al termine delle gare, che il deflusso dei sostenitori della società ospitata avvenga, sotto la vigilanza degli stewards, dopo il deflusso dei sostenitori della società ospitante e ciò al fine di prevenire possibili contatti e atti di violenza.

Quanto, quindi, riferito dal rappresentante della Procura Federale, su segnalazione del Dirigente Servizio O.P., non può essere revocato in dubbio circa l'identificazione di coloro i quali hanno posto in essere le condotte violente e la loro appartenenza alla tifoseria juventina.

Né può essere valutato positivamente il rilievo della “gara in trasferta” posto che, comunque, i meccanismi di prevenzione e vigilanza affermati dalla reclamante, sono, all'evidenza e nel caso di specie, risultati del tutto mancanti o insufficienti.

Osserva, infine, questa Corte, che non possono accogliersi le richieste conclusive esplicitate nei motivi scritti finalizzate all'annullamento della sanzione disciplinare irrogata atteso che, in considerazione dell'evolvere delle accertate condotte violente, la reclamante non ha provato, ex art. 13, comma 1, lettera a) C.G.S., di avere efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi nel corso del deflusso, incontrollato, dei propri sostenitori.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA AL SIG. PUGLIESE MASSIMO, GIÀ AMMINISTRATORE UNICO E POI LIQUIDATORE DELLA FALLITA SOCIETÀ U.S. AVELLINO S.P.A, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21 N.O.I.F. - NOTA N. 7979/858PF10-11/AM/MA DELL'8.5.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23 del 27.9.2012)

La Corte di Giustizia Federale si è riunita il giorno 9.11.2012 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 23/CDN del 27.9.2012, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale stesso, ha accertato la responsabilità del Sig. Massimo Pugliese in ordine al dissesto della società U.S. Avellino S.p.A. (d'ora in avanti, per brevità, “Società”) ed ha inflitto al deferito medesimo la sanzione dell'inibizione per anni tre, irrogando, in tal modo, una sanzione in misura inferiore a quanto chiesto dalla Procura medesima, a causa della mancanza in atti della prova del giudicato formatosi sulla dichiarazione di fallimento della Società stessa, nonché dell'ulteriore prova della sussistenza in capo al deferito medesimo di reati fallimentari.

Il procedimento ha origine dal deferimento alla Commissione Disciplinare Nazionale, da parte del Procuratore Federale, del Sig. Pugliese, al quale veniva contestata la violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 21 N.O.I.F., per aver provocato il dissesto della società U.S. Avellino S.p.A., dichiarata fallita il 16.9.2010 e la cui affiliazione è stata revocata l'11.2.2011.

In particolare, il Procuratore Federale, a seguito delle indagini poste in essere dal suo ufficio, rilevava che il Sig. Pugliese, nella sua qualità di amministratore unico, prima, e liquidatore della Società, poi, era incorso, nella gestione economica e finanziaria della Società medesima, in reiterate irregolarità, che erano state accertate dalla Co.Vi.So.C. attraverso tre relazioni risalenti al 2008 ed al 2009. Dalle indagini del Procuratore Federale emergeva, altresì, che, nel biennio precedente il fallimento, il Sig. Pugliese aveva detenuto l'intero capitale sociale della Società attraverso dapprima la Pufin S.p.A., di cui era l'amministratore unico, e successivamente la Mambor Investmens, riconducibile al Sig. Pugliese medesimo ed alla sua famiglia.

Resisteva al deferimento il Sig. Pugliese, il quale, con la propria memoria difensiva, sosteneva che (i) di nessuna rilevanza era il richiamo, operato dalla Procura, al gruppo societario che controllava la Società; (ii) il mancato deposito del bilancio societario alla data del 30.6.2010 era

dovuto alla circostanza per cui l'esercizio della Società chiudeva proprio in quella data, con la conseguenza che quest'ultima avrebbe potuto adempiere all'obbligo del deposito entro il 27.10.2010, se non fosse, nel frattempo, intervenuto il fallimento della stessa, facendo ricadere ogni incombenza sul curatore fallimentare, (iii) che non corrisponderebbero al vero gli addebiti conclamanti la *mala gestio* della Società, dal Pugliese stesso posta in essere.

Innanzitutto alla Commissione Disciplinare Nazionale compariva la sola Procura Federale, la quale insisteva per l'accoglimento del deferimento e della sanzione di cinque anni di inibizione, con proposta di radiazione, da infliggere al Sig. Pugliese.

La Commissione Disciplinare Nazionale rilevava come le responsabilità contratte dal Sig. Pugliese, risalenti al periodo in cui egli aveva ricoperto cariche sociali della Società U, risultassero documentalmente provate e, conseguentemente, accertava la colpa del deferito medesimo in merito al fallimento della predetta Società. Per tali ragioni, la Commissione Disciplinare concludeva per l'accertamento della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 21, comma 3, C.G.S. e per l'accoglimento del deferimento, con conseguente *“sanzione dell'inibizione del deferito, da applicarsi in maniera ridotta al chiesto, mancando in atti la prova del giudicato formatosi sulla dichiarazione di fallimento della Società, nonché l'ulteriore prova della sussistenza in capo al deferito di reati fallimentari”*.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il Procuratore Federale della F.I.G.C., il quale lamenta l'erroneità della motivazione posta a supporto dell'applicazione di una sanzione inferiore al richiesto. A tal proposito, la Procura sostiene che le uniche circostanze citate dall'art. 21 N.O.I.F., al fine della sua applicazione, erano state pienamente e documentalmente provate attraverso il proprio deferimento e che la circostanza del *“passaggio in giudicato”* della sentenza di fallimento, posta dalla Commissione a fondamento della propria decisione, avrebbe potuto essere provata esclusivamente dal deferito. A detta della Procura, inoltre, anche in assenza di prova in relazione alla contestazione di reati fallimentari da parte della Magistratura ordinaria, unico organo a cui è rimesso l'esercizio dell'azione penale, è verosimile che possa essere inflitta la sanzione massima prevista dalle norme in quei casi in cui, come nel caso di specie, le violazioni delle norme federali siano continuate, ripetute e gravi al punto da condurre la Società al dissesto ed alla revoca dell'affiliazione.

Pertanto, la Procura Federale insisteva per l'applicazione della sanzione dell'inibizione di cinque anni, con proposta di radiazione.

Nessuna memoria è stata, invece, depositata dal Sig. Pugliese.

All'udienza di questa Corte, tenutasi in data 9.11.2012, sono presenti la Procura Federale, la quale ha insistito per l'accoglimento dell'appello.

Il ricorso è parzialmente fondato.

La Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti, accerta come la norma di cui all'art. 21 N.O.I.F. non richieda, ai fini della relativa applicazione, né il passaggio in giudicato della sentenza di fallimento della società (declaratoria non revocabile in dubbio) a cui appartiene il soggetto responsabile, né l'accertamento di reati fallimentari in capo a quest'ultimo. A tal proposito, la Corte aggiunge che, ad ogni modo, sarebbe stato onere, oltre che interesse, del Sig. Pugliese provare l'avvenuta opposizione al fallimento o la mancata sussistenza di reati fallimentari in capo al medesimo.

Pertanto, accertato il ruolo determinante ricoperto dal Sig. Pugliese nell'ambito del dissesto della Società, dimostrato dalle numerose sanzioni per irregolarità finanziaria inflittele negli ultimi anni, la Corte ritiene che sussistano gli elementi necessari per l'applicazione della sanzione massima prevista dalla normativa di riferimento, senza però aggiunta di radiazione.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al signor Pugliese Massimo la sanzione dell'inibizione per anni 5.

3. RICORSO DELL'A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. ROSSETI VALERIO LORENZO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TORINO/SIENA

DEL 20.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 65 del 22.10.2012)

Premesso che il ricorso proposto dall'A.C. Siena S.p.A. è volto a contestare la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto al calciatore Rosseti Valerio Lorenzo la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara in seguito alla gara del Campionato Primavera TIM, Torino/Siena del 20 ottobre 2012.

- considerato che, dagli atti acquisiti al fascicolo trasmesso a questa Corte risulta dal referto del direttore di gara, la cui forza fidefacente non può essere posta in dubbio, secondo il costante orientamento di questa Corte, che il calciatore Rosseti Valerio Lorenzo, n. 9 del Siena, al 48' del secondo tempo "a giuoco fermo, mentre stava per essere battuto un calcio d'angolo colpiva con un pugno allo stomaco un suo avversario senza peraltro procurargli alcun danno fisico";

- rilevato come l'episodio, per come ricostruito oltre che nella documentazione presente in atti anche dallo stesso direttore di gara che è stato sul punto espressamente sentito dalla Corte, si caratterizza per un pugno inferto ad un avversario, che costituisce comunque di per sé un atto violento e che, se portata al corpo di un avversario (raggiungendolo, peraltro, come nel caso di specie), aggiunge alla violenza il carattere di indubbia pericolosità;

- valutato che l'assunto della società ricorrente, secondo la quale la circostanza che la vicenda si sia sviluppata durante un'azione di gioco, al fine di considerare più modesta la portata di violenza e pericolosità connessa al colpo inferto, non può condividersi nei termini esposti dalla ricorrente medesima atteso che, per come si è già sopra segnalato, la condotta descritta va inserita a pieno titolo nel novero dei comportamenti violenti caratterizzati da consustanziale pericolosità, anche solo potenziale, tanto che nessun rilievo attenuante può assumere il fatto che il calciatore colpito dalla gomitata non abbia subito conseguenze fisiche, dovendosi, al contrario, considerarsi la capacità del gesto a provocare gravi pregiudizi fisici all'avversario, non potendo quindi la fortuita casualità che ciò non sia avvenuto costituire elemento idoneo a derubricare il fatto in condotta gravemente antisportiva, come vorrebbe la società ricorrente;

- ritenuto, quindi, che il fatto ascritto al comportamento del calciatore Rosseti, che ha condotto alla sanzione irrogata dal Giudice sportivo con il provvedimento qui gravato, risulta pienamente confermato dagli atti prodotti, che configurano la fattispecie sopra descritta in termini di atto violento;

- valutato quindi che i motivi di ricorso non trovano fondamento e rappresentandosi, altresì, congrua la sanzione inflitta al calciatore Rosseti Valerio Lorenzo tesserato con la società A.C. Siena S.p.A..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena S.p.A. di Siena e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX. ART. 37.7 C.G.S. DEL REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA:

- PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BARILLÀ ANTONINO;
- PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. SPAGNUOLO GIAMPAOLO, ALLENATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA REGGINA/ VARESE DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012)

La società Reggina Calcio S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012, a seguito della gara Reggina/Varese del 3.11.2012- Campionato Serie B- con il quale sono state comminate le seguenti sanzioni:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Barillà Antonino *"per avere, a fine gara, sul rettangolo di giuoco, con atteggiamento aggressivo, stratonato con veemenza un calciatore della squadra avversaria ;infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale;*

- squalifica per 3 giornate effettive di gara all'allenatore Spagnuolo Giampaolo *"per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara, con tono offensivo e minaccioso, espressioni irriguardose, offensive ed accuse di parzialità"*.

In ordine al reclamo concernente la posizione del giocatore Barillà Antonino, da un'attenta disamina degli atti ufficiali si evince quanto segue:

- nel rapporto del collaboratore della Procura Federale, signor Longo Giacomo, si legge che lo stesso ha visto che *"il calciatore della Reggina Barillà Antonino e il calciatore(..)venivano alle mani e constatava che al calciatore della Reggina Barillà Antonino fuoriusciva sangue dal setto nasale"*;

- nel rapporto dell'arbitro designato per la gara, Gianluca Manganiello, l'unico notazione riguardante il giocatore Barillà Antonino viene così riportata:(..) *Seppure a causa del grosso groviglio di calciatori, non vedo il momento del contatto fisico, riconosco il n. 17 della Reggina/Barillà Antonino con del sangue sul volto"*;

- nel rapporto dell'assistente n. 1, Melloni Massimo, si legge: *"(..) e il calciatore Barillà Antonino n. 17 soc. Reggina che cercavano di colpirsi con pugni senza riuscire nel loro intento in quanto gli altri giocatori si frapponevano tra loro"*;

- nel rapporto dell'assistente, signor Carbone Ciro, si legge soltanto: *"data la grande ressa e concitazione del momento riuscivo solo a distinguere i calciatori (..) e sig. Barillà Antonino n. 17 (Reggina) che si spingevano e strattonavano entrambi subito trattiene dai calciatori delle rispettive squadre. Successivamente notavo che il calciatore Barillà Antonino (Reggina) aveva il viso insanguinato"*.

Questa Corte di Giustizia Federale, considerato che dalla lettura di tutti i rapporti ufficiali si evince un momento di particolare concitazione cui hanno preso parte più persone, ritenendo altresì che da tutti gli atti ufficiali, non risulta possibile attribuire un ruolo determinato al calciatore Barillà Antonino, che certamente era presente nel contesto, ma del quale non si rilevano azioni particolari oltre allo spingere ed allo strattonarsi con altri, in parziale accoglimento del reclamo proposto riduce la sanzione inflitta al calciatore Barillà Antonino ad 1 giornata, oltre all'ammenda di € 5.000,00.

In ordine al reclamo concernente la posizione dell'allenatore in seconda, Spagnuolo Giampaolo, analizzando gli atti ufficiali della gara, si evince che:

- nel rapporto dell'arbitro designato, Gianluca Manganiello, si legge che *"(..) nel contempo ricevevo pesanti proteste per il mio operato dall'allenatore in seconda della Reggina, sig. Spagnuolo Giampaolo(..)"*;

- nel rapporto del Quarto Ufficiale, Pietro Dei Giudici, l'unica frase riportata dell'allenatore, è la seguente: *"Siete tutti in malafede, è vero siete in malafede"*, frase questa che non risulta riferita ad alcun soggetto determinato ma alla generalità di tutte le persone indeterminate.

\ Questa Corte di Giustizia Federale, tenuto conto pertanto che l'espressione pronunciata dall'allenatore Spagnuolo Giampaolo, è indubbiamente ingiuriosa, ma risulta rivolta alla generalità e quindi a nessuno individuo in particolare, ritiene non ricorrere alcuna aggravante specifica e quindi, in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce a due giornate effettive di gara la sanzione inflitta all'allenatore Spagnuolo Giampaolo, in applicazione dell'art. 19 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37.7 C.G.S., come sopra proposto dal Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria infligge:

- al calciatore Barillà Antonino la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara più l'ammenda di €5.000,00;

- al signor Spagnuolo Giampaolo la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 9 gennaio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete